



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 152

Ordinanza n. 152/T.V.

Chieti, li 22.06.2021

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 34695 del 27.05.2021, con la quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta in Via Don Minzoni, in prossimità del civico n. 22, nonché l'autorizzazione per la sosta di un autocarro in Via N. da Guardiagrele, per il giorno 29 giugno prossimo, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che in Via Don Minzoni i lavori di trasloco saranno eseguiti dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e che saranno utilizzati i seguenti veicoli, di massa a pieno carico non superiore a q.li 35, che dovranno posizionarsi nell'area di sosta prospiciente la parte laterale del palazzo:

- autocarro Canter tg. DL 510 SV, delle dimensioni di m. 5,80 x 2,12
- scala a traino Bocker Junior tg. AD 64087, delle dimensioni di m. 4,98 x 1,30

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area da occupare, per circa ml. 10,00, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco;

Considerato, inoltre, che in Via N. da Guardiagrele i lavori di trasloco saranno eseguiti dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e che sarà utilizzato solo il suddetto autocarro, che dovrà sostare nel tratto viario precedente all'ingresso del palazzo, sul lato destro rispetto al senso di marcia, in un tratto viario dove non è consentita la sosta veicolare, posizionandosi a margine della recinzione del palazzo, in modo da sporgere il meno possibile sulla carreggiata transitabile e non creare intralcio alla normale viabilità veicolare;

Considerato, altresì, che nella suddetta area è presente un accesso carrabile, che dovrà rimanere sempre accessibile, per cui ad ogni evenienza l'autocarro dovrà spostarsi e consentirne la fruibilità;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'autocarro alla sosta, con le opportune prescrizioni, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Don Minzoni, in prossimità del civico n. 22, nell'area di sosta prospiciente la parte laterale del palazzo, per ml. 12,00, per il giorno 29 giugno 2021, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, al fine di consentire la sosta dei veicoli utilizzati per il trasloco di cui in premessa

Si autorizzano l'autocarro Canter tg. DL 510 SV e la scala a traino Bocker Junior tg. AD 64087 Porter alla sosta in Via Don Minzoni, nell'area riservata con il presente provvedimento, per il giorno 29 giugno 2021, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco. Essi dovranno posizionarsi in modo parallelo all'asse stradale, al fine di non creare ostacolo alla normale viabilità veicolare.

Si autorizza, altresì, l'autocarro Canter tg. DL 510 SV alla sosta in Via N. da Guardiagrele, nel tratto viario immediatamente precedente l'ingresso del palazzo al civico n. 21/A, sul lato destro rispetto al senso di marcia veicolare, a ridosso della recinzione dell'edificio, per il giorno 29 giugno 2021, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco.

La Ditta esecutrice del trasloco dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta, durante l'esecuzione del trasloco in Via N. da Guardiagrele:

- l'autocarro dovrà essere posizionato a ridosso della recinzione del palazzo, in modo da occupare il meno possibile la carreggiata transitabile e non creare intralcio alla normale viabilità veicolare;
- l'installazione, in prossimità dell'occupazione, di n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;
- dovrà essere garantito l'utilizzo degli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti.
- dovrà essere sempre presente un operatore accanto all'autocarro, al fine di garantire l'utilizzo dell'accesso carrabile che si trova in prossimità dell'occupazione, provvedendo a spostare o rimuovere temporaneamente il veicolo.

Copia della presente dovrà essere esposta durante le occupazioni.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. **Avv. Donatella Di Giovanni**

Donatella Di Giovanni